



# LEGGE COMUNITARIA 2008 ALCUNE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IVA

*Seminario 11 novembre 2009 – Milano  
Dr. Raffaele Di Landro*

# LEGISLAZIONE INTERNA VS COMUNITARIA

## LEGGE COMUNITARIA 2008






Legge del 07.07.2009 n. 88 (art. 24) pubblicata sulla G.U.  
14.07.2009 n.161, entrata in vigore il 29 luglio 2009,

ha recepito

Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE



## NOVITA' LEGGE COMUNITARIA 2008

NOVITA'	NORMA
 Base imponibile e valore normale operazioni domestiche	Artt. 13 e 14 del D.P.R. 633/72
Base imponibile e valore normale operazioni intracomunitarie	Art. 43 del D.L. 331/93
 Territorialità delle intermediazioni	Art. 7, comma 4 lett. f - quinquies) del D.P.R. 633/72
Rimborsi a soggetti non residenti	Art. 38-ter del D.P.R. 633/72
Vendite a distanza	Artt. 40, comma 3 e 41 comma 1, lett. b) del D.L. 331/93
 Acquisti intracomunitari degli enti non soggetti ad Iva	Art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. 331/93
Prodotti soggetti ad accisa	Art. 38, comma 4-bis) del D.L. 331/93

**DECORRENZA**


**Dal 27.09.2009**



BASE IMPONIBILE E  
VALORE NORMALE



**Dal 15.07.2009**




RIMBORSO A SOGGETTI  
NON RESIDENTI



ACQUISTI  
INTRACOMUNITARI DA  
ENTI NON SOGGETTI  
PASSIVI




VENDITE A DISTANZA



PRODOTTI SOGGETTI AD  
ACCISA




dal 01.01.2010



TERRITORIALITA'  
DELLE PRESTAZIONI  
SERVIZI DI  
INTERMEDIAZIONE

MODELLI INTRASTAT



solo se il governo recepisce, nella legislazione IVA italiana, la Direttiva del 12.2.2008 n.2008/8/CE



## Possibili novità in vigore dal 2010



- L'art. 7 DPR 633 sarà suddiviso in nuovi 7 articoli (da 7 a 7-bis)



- Il rimborso Iva 38-ter sarà presentato all'Autorità fiscale del paese del richiedente

- I modelli Intrastat andranno presentati anche per i servizi intracomunitari

- La presentazione dei Modelli Intrastat sarà solo mensile o trimestrale ed esclusivamente in via telematica


- Le prestazioni di servizi saranno generalmente imponibili nel paese di residenza del committente



- Minore ricorso al criterio dell'*utilizzo* del servizio di cui all'art. 7, 4 comma , lettera f )

## BASE IMPONIBILE E VALORE NORMALE

Art. 24, comma 4 lett. b) e c) della Legge 88/09



- Nuova definizione di valore normale (art. 14, comma 1,2 e 3 del D.P.R. 633/72) per finalità antielusive;
- Nuove modalità di calcolo della base imponibile per alcune tipologie di operazioni (art. 13, comma 2 del D.P.R. 633/72).



Decorrenza modifiche dal 27.09.2009

### Art. 14, comma 3 del D.P.R. 633/72 (ante Legge Comunitaria 2008)



Per valore normale si intende *"il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi"*.

### Art. 14, comma 1 del D.P.R. 633/72 (post Legge Comunitaria 2008)



Per valore normale si intende:

**Nel caso in cui vi siano beni o servizi analoghi a:**

*"l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione".*



*Nel caso in cui non vi siano beni o servizi analoghi:*

*“per valore normale s’intende :*

- *per le cessioni di beni il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni;*
- *per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.*



## VALORE NORMALE




### VALORE NORMALE (nuova accezione)



E' imperniata sulle condizioni di libera concorrenza e indipendenza tra le parti



Fa riferimento al prezzo praticato da un cedente indipendente. In assenza di beni e servizi analoghi si fa riferimento al prezzo di costo o d'acquisto.



Non si fa più riferimento ai listini o tariffe, mercuriali e listini della CIIAA nonché ai listini di borsa

## BASE IMPONIBILE

Nelle seguenti ipotesi previste nell'art.13, comma 2, lettera c, del D.P.R. 633/72, per le seguenti operazioni :

- cessione gratuita di beni imponibili
- destinazione uso o consumo personale o familiare o dell'imprenditore, destinazione di beni a finalità estranee
- assegnazione di beni a soci o associati
- prestazioni di servizi gratuiti imponibili

la base imponibile è rappresentata non più dal valore normale, ma dal "prezzo di acquisto" o "prezzo di costo" di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni e per i servizi dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei beni (art. 13, comma 2, lettera c, del D.P.R. 633/72).



La nuova definizione di valore normale si applica ancora nei casi in cui la norma fa ancora riferimento a tale valore.

Ad esempio:

- art.13 c. 2 lettera d) e comma 3: operazione permutative ed operazioni tra società del medesimo gruppo con prorata Iva
- art. 15 c.1, n. 2: beni ceduti gratuitamente alle originarie condizioni contrattuali
- art. 36: passaggi interni nelle contabilità Iva separate.



## OPERAZIONI TRA SOGGETTI DEL MEDESIMO GRUPPO

### RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE (Art. 13, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72)

Al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. soggettive: cessioni/prestazioni effettuate da soggetti con limitato diritto alla detrazione (in pro-rata ex. art. 19, comma 5 del D.P.R.633/72) nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
2. oggettive: corrispettivo diverso dal valore normale (ipotesi di sovrappatturazione e sottopatturazione).



## OPERAZIONI TRA SOGGETTI DEL MEDESIMO GRUPPO

la base imponibile è rappresentata dal **valore normale** quando è posta in essere:

- un'operazione esente con corrispettivo inferiore al valore normale nei confronti di società controllanti o controllate in modo da ridurre il pro-rata della società (art. 13, comma 3 lett. b) del D.P.R. 633/72);
- un'operazione imponibile con corrispettivo superiore al valore normale nei confronti di società controllanti o controllate in modo da ridurre il pro-rata della società (art. 13, comma 3 lett. c) del D.P.R. 633/72).



## NUOVA DEFINIZIONE DI VALORE NORMALE PER AUTO AZIENDALE E CELLULARI

Nell'ipotesi in cui vengano messi a disposizione del dipendente veicoli stradali e cellulari



La base imponibile è costituita dal valore normale "se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore" (art. 13, comma 3 lett. d) del D.P.R. 633/72 riformulato).



Il valore normale sarà definito con apposito decreto da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge Comunitaria.



Viene, quindi, abbandonato il calcolo del valore normale basato sul "fringe benefit" ex. art. 51, comma 4 lett. a) del D.P.R. 917/86, in quanto sussistono ragioni di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria.

# ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

---

## ART. 43 DEL D.L. 331/93


La base imponibile degli acquisti intracomunitari si determina secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 633/72, salvo eccezioni.



## TRASFERIMENTI DI BENI “A SE STESSI”



- L'art. 43, comma 4 D.L. 331/93 ha recepito l'art. 83 della Direttiva 2006/112/CE che stabilisce quanto segue:



*“per i trasferimenti di beni in deposito propri in altri Paesi Ue la base imponibile è costituita dal prezzo d'acquisto, o in mancanza, dal prezzo di costo di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.*



## SOPPRESSIONE DELL'ACCERTAMENTO BASATO SUL VALORE NORMALE

La Legge Comunitaria 2008 ha abrogato:

- ultimo periodo dell'art. 39, comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/73;
- ultimo periodo dell'art. 54, del comma 3 del D.P.R. 633/72

perché incompatibile con l'art. 73 della Direttiva 2006/112/CE.



# SOPPRESSIONE DELL'ACCERTAMENTO BASATO SUL VALORE NORMALE

## CONSEGUENZE




- Gli Uffici non potranno più rettificare la dichiarazione IVA annuale dell'impresa cedente in presenza di una discrepanza tra valore normale dell'immobile determinato sulla base delle quotazioni OMI e il corrispettivo di vendita fatturato.



- Gli effetti dell'abrogazione si estendono anche agli atti di accertamento già emessi alla data di entrata in vigore della Legge 88/2009 nonché al contenzioso in corso alla stessa data.



- Non potranno beneficiare della novità legislativa i contribuenti che hanno aderito all'accertamento basato su di essa, versando le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.



# TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI

## NOVITA' PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

(Art. 7 comma 4, lett. f-quinquies) del D.P.R. 633/72 aggiornato)



La Legge Comunitaria 2008 ha introdotto l'ultima frase della lettera f-quinquies) pertanto:




*"le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del D.L.331/93, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo di altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità".*




# TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI



INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA



PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE DIVERSE  
DA OPERAZIONI DI TRASPORTO  
INTRACOMUNITARIO DI BENI, ATTIVITA'  
ACCESSORIE AL TRASPORTO E PRESTAZIONI  
DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 4 LETT. D) DEL  
D.P.R. 633/72



TERRITORIALMENTE RILEVANTI

- NEL LUOGO DI EFFETTUAZIONE OPERAZIONE INTERMEDIATA
- NELLO STATO DI IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

## TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI

Intermediazioni non soggette alle previsioni dell'art.7, quarto comma, lettera f-quinquies):

- Intermediazioni di cui all'art.40 commi 5 e 6 de D.L.331, che riguardano le intermediazioni relative ai trasporti intra ed alle operazioni accessorie ai trasporti intra.
- Intermediazioni relative ad immobili, disciplinate dall'art.7, 4 comma, lettera a, del DPR 633/72.
- Intermediazioni relative alle operazioni di cui all'art.7, quarto comma, lettera d, del DPR 633/72:
  - ✓ locazioni di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto,
  - ✓ le cessioni , le concessioni e le licenze relativi ai diritti d'autore,
  - ✓ le prestazioni pubblicitarie, le consulenze e le assistenze tecniche e legali, le prestazioni di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni bancarie, finanziarie ed assicurative.



## TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI



Non sono assoggettabili ad IVA le prestazioni di intermediazione “estero su estero” commesse da un soggetto passivo residente in Italia di cui all’art. 7, comma 4 lett. f-quinquies) del D.P.R. 633/72, se tali prestazioni sono effettuare fuori dalla UE



PERTANTO PER I SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE NON SONO MAI RILEVANTI SE REALIZZATE FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE



## TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI



La Legge 88/2009 ha abrogato il comma 8 dell'art. 40 del D.L. 331/93, in quanto assorbito nella lettera f-quinquies) comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 633/72



Per effetto dell'abrogazione anche le intermediazioni intracomunitarie ricadono nella disciplina dell'art. 7, comma 4 lett. f-quinquies) del D.P.R. 633/72. Di conseguenza, se sono effettuate in ambito comunitario, si considerano fuori campo IVA .



I corrispettivi di questi servizi resi da fornitori italiani a soggetti passivi non residenti in Italia, saranno fuori campo IVA e non saranno più conteggiati tra le operazioni non imponibili che creano plafond.

# TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI UN CASO PRATICO

## Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 437/2008

- La società X svolge attività di costruzione e commercializzazione di macchinari ed impianti per produrre e lavorare bevande;
- nell'ambito della sua attività, la società in questione riceve prestazioni di intermediazione, da soggetti non residenti, relative alla commercializzazione dei suddetti beni;
- la società si avvale di propri agenti quali soggetti passivi/privati comunitari/extracomunitari, per effettuare le esportazioni e cessioni intracomunitarie ed extra UE.



# TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI

Esempio n. 1:



- l'operazione intermediata é una Cessione intracomunitaria di beni in partenza dall'Italia,
- l'agente é un soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario,
- il committente è il soggetto passivo italiano che ha effettuato la cessione intracomunitaria.



Si verifica che:

- le prestazioni di intermediazione rese in Italia da soggetto passivo non residente si considerano territorialmente rilevanti in Italia.

Quest'ultimo dovrà assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972:

- Soggetta ad Iva con aliquota del 20% nel caso in cui l'agente sia un soggetto passivo comunitario.



## TERRITORIALITA' DELLE INTERMEDIAZIONI

Esempio n. 2:



- l'operazione intermediata é una Esportazione di beni in partenza dall'Italia,
- l'agente é un soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario,
- il committente è il soggetto passivo italiano che ha effettuato la cessione intracomunitaria.



Si verifica che:

- le prestazioni di intermediazione rese in Italia da soggetto passivo non residente si considerano territorialmente rilevanti in Italia.



Quest'ultimo dovrà assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972:

- Non imponibile Iva ai sensi dell'art.9 del D.P.R.633/72.

Esempio n. 3:

- l'operazione intermediata é una Cessione di beni al di fuori del territorio della comunità europea,
- l'agente é un soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario,
- il committente è il soggetto passivo italiano che ha effettuato la cessione intracomunitaria.

Si verifica che:

- le prestazioni di intermediazione rese in Italia da soggetto passivo non residente sono escluse dal campo Iva perché manca il requisito della territorialità.

Ai fini Iva il committente italiano non dovrà effettuare alcun adempimento.



## RIMBORSI A SOGGETTI NON RESIDENTI

L'art. 24 comma 4 lett. d) della Legge 88/2009 ha modificato l'art. 38-ter del D.P.R. 633/72 adeguandolo alla normativa comunitaria.



Viene fornita un'elencazione tassativa delle operazioni attive che il soggetto non residente può effettuare senza che gli sia precluso il diritto al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi.




## RIMBORSI A SOGGETTI NON RESIDENTI

Condizioni del rimborso:




1. Deve trattarsi di soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in uno Stato della UE, che non si siano identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter del D.P.R 633/72, che non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia e che non abbiano una stabile organizzazione in Italia.



2. Il rimborso è consentito a condizione che il soggetto non residente non abbia effettuato operazioni in Italia, ad eccezione di:

- prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ex. art 9 del D.P.R 633/72;
- operazioni indicate nell'art. 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo;
- operazioni relative all'art. 74, commi settimo ed ottavo;
- operazioni di cui all'art. 44, comma 2 del DL 331.



decorrenza modifiche dal 15.07.2009

## RIMBORSI A SOGGETTI NON RESIDENTI

- Operazioni di cui all'art. 17, c. 3, 5, 6 e 7 del DPR 633/72:
  - ✓ prestazioni di servizi di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art.7,
  - ✓ intermediazioni di cui alla lettera f quinquies) del comma 4 dell'art.7,
  - ✓ cessioni di gas e di energia elettrica, cessioni imponibili di oro, prestazioni da subappalto edile,
  - ✓ cessioni imponibili di fabbricati per le quali si applica il reverse charge,
- Art. 74 c. 7 e 8 del DPR 633/72: cessioni di rottami
- Art. 44 c. 2 del DL 331/93:
  - ✓ cessioni intra poste in essere da un soggetto UE in qualità di promotore di una triangolazione per il quale il cessionario finale italiano viene designato come debitore d'imposta ai sensi dell'art. 38 c.7 del DL 331;
  - ✓ prestazioni intra di trasporto e di lavorazioni ex art. 40 c. 4.bis, 5, 6 del DL 331.



## Stabile organizzazione



Il D.L. 25/9/2009 n.135, in vigore dal 10/10/2009, ha modificato parzialmente l'art. 17 del DPR 633/72, inserendo nel comma 2, che, per i soggetti non residenti, **senza stabile organizzazione in Italia**, gli obblighi Iva per le operazioni rilevanti territorialmente in Italia, possono essere adempiuti dagli stessi soggetti non residenti mediante un proprio rappresentante fiscale o mediante l'identificazione diretta.





## *NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA E VISTO DI CONFORMITÀ*

## CONTESTO NORMATIVO

La Manovra d'estate, con l'art. 10 del D.L. n. 78/2009, pubblicato in G.U. n. 150 del 1/7/2009 e convertito dalla Legge n. 102/2009, al fine di contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti, nonché per incrementare la liquidità delle imprese, ha introdotto nuove regole a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano **compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 10.000 € annui.**



L'art. 10 del D.L. n.78/2009 ha modificato il **contenuto dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997**, delineando in maniera restrittiva il sistema delle compensazioni fiscali dei crediti IVA.



## COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

L'art.10, co.1, lett. a), punto 1 del D.L.78/2009, integra il "vecchio" art. 17, co. 1, del D.Lgs. 241/1997 con un nuovo paragrafo contenente la disposizione generale in base alla quale:

*"la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 € annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".*



# COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

In virtù della nuova norma:



Crediti IVA fino a € 10.000

La compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale essi risultano (regola tradizionale)




Crediti IVA superiori a €  
10.000

La compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui risultano



## DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

Il comma 2 apporta delle modifiche all'art. 3 del DPR n. 322/1998, in riferimento alla dichiarazione annuale IVA, prevedendo che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione UNICO **possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA** nel caso in cui il credito da questa risultante si voglia **utilizzarlo in compensazione** ovvero **chiederlo a rimborso**.




Resta ferma per questi contribuenti la possibilità di continuare a presentare UNICO e, successivamente alla sua trasmissione, di chiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione.



## FORMA AUTONOMA PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE



La possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma parte dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta, sganciandola così dal modello UNICO.



La modifica permette al contribuente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo.



La norma dispone che chi presenta la dichiarazione IVA annuale entro febbraio non è tenuto alla trasmissione della comunicazione dati IVA.

## EFFETTI DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

La nuova norma ha provocato una serie di conseguenze:

- l'abolizione del modello di richiesta del rimborso annuale: **scompare il modello VR**, che veniva utilizzato per chiedere il rimborso IVA al competente agente di riscossione;
- la prossima emanazione di un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che **andrà a definire le modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA** di cui all'art. 38bis DPR n. 633/72 (co. 3, art. 10) (fino ad allora permangono le vecchie norme);
- l'utilizzo dei crediti trimestrali può avvenire solo a seguito della presentazione dell'apposita istanza (**modello IVA TR**);
- l'**obbligo** per chi intende effettuare la compensazione del credito annuale, o per periodi inferiori all'anno, per importi superiori a **€ 10.000**, di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia con le modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma (co. 6, art. 10).



L'ulteriore novità apportata dall'art. 10 D.L. 78/2009, è quella presente al comma 7:

### apposizione del visto di conformità



La nuova disposizione prevede che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione per importi superiori a € 15.000 annui, con decorrenza 2010, avranno l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito con **visto di conformità**. La norma nel fissare tale obbligo fa riferimento solo all'apposizione del visto **in relazione ai contribuenti che intendono compensare**, e non riguarda coloro che intendono chiedere il rimborso IVA.



## VISTO DI CONFORMITÀ



Visto di  
conformità

Effettuare riscontri sulla  
corrispondenza dei dati esposti in  
dichiarazione con le risultanze delle  
scritture contabili

Verificare la regolare tenuta e  
conservazione delle scritture contabili  
obbligatorie anche ai fini IVA

Verificare la corrispondenza delle  
scritture contabili con la relativa  
documentazione

L'intento del Legislatore è quello di avere un preventivo controllo circa  
la correttezza dei dati.

## SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI CONFORMITÀ

Potranno rilasciare il visto di conformità:

- i dottori commercialisti,
- gli esperti contabili,
- i consulenti del lavoro,
- i CAF (centri assistenza fiscale),
- i soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio.

Per le società di capitali ed enti assimilati, soggetti al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., in alternativa al visto, sembrerebbe da ritenersi valida la sottoscrizione di conformità rilasciata dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.



## FALSE ATTESTAZIONI



Le false attestazioni sono punite con una sanzione da 258 a 2.582 euro.



In caso si ripettesse l'illecito o quest'ultimo fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.



## CREDITO COMPENSABILE NELL'ANNO



La finalità di favorire le imprese accrescendone la liquidità dovrebbe concretizzarsi attraverso un moderato aumento del tetto delle compensazioni fiscali utilizzabili.



Il limite della compensazione annuale mediante F24 dal 1° gennaio 2010, potrà essere elevato a 700.000 € rispetto agli attuali 516.456,90 € .



Il limite sarà portato a questo importo con un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

## RIEPILOGO

	Fino al 31.12.2009	Dal 1° gennaio 2010
	<b>Credito IVA fino a € 10.000</b>	
	Compensabile dal primo giorno dell'anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto	Regole invariate
	<b>Credito IRPEF, IRES IRAP e altri senza limiti</b>	
	Compensabile dal primo giorno dell'anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto	Regole invariate
	<b>Credito IVA &gt;10.000 €, fino a 15.000 € annui</b>	
	Compensabile dal primo giorno dell'anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto	Compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione dichiarazione, senza visto
	<b>Credito IVA superiore a 15.000 € annui</b>	
	Compensabile dal primo giorno dell'anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto	Compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione dichiarazione, con visto
	<b>Detrazione IVA da IVA</b>	
	Effettuabile liberamente dal periodo successivo alla maturazione del credito senza visto, né esposizione in F24	Regole invariate



## MStudio Associato

Corso di Porta Vigentina, 35 – Milano

Via del Corso, 267 - Roma

[www.mazars.it](http://www.mazars.it)

[raffaele.dilandro@mazars.it](mailto:raffaele.dilandro@mazars.it)